

N. R.G. 124/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di **SABATINO BAFFI**  
(P.I./ C.F. BFFSTN69D12E155S)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, il debitore **SABATINO BAFFI** ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazione Irap ed Iva degli ultimi tre esercizi, - i bilanci degli ultimi tre esercizi, - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, - relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, - relazione dell'OCC dott. --- sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente non svolge attività di impresa (da oltre 10 anni) e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In passato, egli è stato titolare, in successione temporale:



► della ditta individuale Baffi Sabatino, chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese in data 17/10/2001;

► della ditta individuale Tino Escavazioni di Baffi Sabatina, chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/05/2013.

Il sig. Baffi è anche socio accomandante della società ELO.SCAVI SAS DI BAFFI ANGELO E C. Si tratta di una società che il Baffi aveva costituito, in data 22/02/2005, insieme con il padre, Baffi Angelo, che ne era il socio accomandatario. La società, come dichiara lo stesso Baffi, è di fatto inattiva, ancorché non sia stata posta mai in liquidazione e la relativa partita iva risulti ancora aperta.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 244.000 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale operaio specializzato edile, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 2.400 circa.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento in comodato; non possiede beni mobili registrati.

Il nucleo familiare è formalmente composto solo dal debitore, anche se risulta avere un figlio, [REDACTED], con il quale di fatto convive, e che dal 730/2023 risulta essere ancora a suo carico. Baffi dichiara di convivere anche con [REDACTED], sua compagna, che non lavora.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. rag. Sergio Signorini

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto



dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **SABATINO BAFFI, c.f. BFFSTN69D12E155S.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai;**
- b) nomina liquidatore il rag. Sergio Signorini che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori



- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno in data 11.1.2024

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

